

DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013
479/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI
INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2013

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10/91 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione”, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 ed il relativo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011 n. 199/11 ed il relativo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 228/10);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/12/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/13/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/13/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.4, del TIT elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito: investimenti incentivati), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell’incentivazione, in particolare:
 - a. investimenti della tipologia D1, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT (di seguito: investimenti D1);
 - b. investimenti della tipologia D2, di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e investimenti di installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione (di seguito: investimenti D2);
 - c. investimenti della tipologia D3, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT la cui realizzazione determini almeno due nuovi lati di maglia sul lato AT delle medesime stazioni (di seguito: investimenti D3);
 - d. investimenti della tipologia D4, relativi a progetti pilota comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (*smart grids*), riconosciuti secondo quanto previsto dal comma 11.7, del TIT;
- il comma 11.5, del TIT prevede che l’incremento del tasso di remunerazione e la durata degli investimenti D1 e D3 siano riconosciuti nel caso in cui gli investimenti realizzati si riferiscano a:
 - a. regioni con meno di 10 trasformatori AT/MT ogni 100.000 punti di prelievo oppure aree comunali con almeno 100.000 punti di prelievo che abbiano registrato un incremento di potenza massima prelevata negli ultimi 5 anno maggiore del 15%;
 - b. cabine con entra-esci sul lato AT.
- il comma 11.6, del TIT stabilisce che l’incremento del tasso di remunerazione e la durata degli investimenti D2 siano riconosciuti nel caso in cui i medesimi si riferiscano a trasformatori MT/BT conformi alla classe di perdite a carico ridottissime “Ak” secondo la classificazione della norma EN 50464-1 e almeno alla classe “B0” per le perdite a vuoto secondo la medesima norma;
- il comma 11.3, del TIT prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall’anno 2008, ciascuna impresa distributrice comunichi all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta a tal fine, gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell’anno precedente, come riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, nonché le dismissioni effettuate nell’anno precedente, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 11.4, del medesimo TIT;
- il comma 11.3, lettera c), del TIT prevede inoltre che l’impresa, entro il succitato termine del 31 luglio di ciascun anno, invii la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del medesimo TIT.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.10, del TIT prevede che la maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sia attribuita alle imprese distributrici che li hanno effettivamente realizzati, tramite il meccanismo di perequazione di cui all'articolo 35, del medesimo TIT;
- ai sensi dell'articolo 35, del TIT è previsto che, in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione, a partire dall'aggiornamento per l'anno 2010, l'Autorità individui la quota parte delle componenti tariffarie a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell'articolo 11, del medesimo TIT;
- in occasione degli aggiornamenti tariffari per gli anni 2010 e 2011, tenuto conto degli ammontari limitati di maggior remunerazione, in valore assoluto, riconoscibili alle imprese distributrici, riconducibili agli investimenti incentivati di cui all'articolo 11, del TIT, con le deliberazioni ARG/elt 203/09 e ARG/elt 228/10 l'Autorità ha ritenuto opportuno, anziché definire una specifica quota parte delle componenti tariffarie di distribuzione come previsto dall'articolo 35 del TIT, disporre la copertura di detta maggior remunerazione tramite la componente UC3 di cui al comma 54.1, lettera h), del TIT medesimo.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento della maggior remunerazione agli investimenti incentivati sono stati utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito delle raccolte dati RAB relative agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009;
- gli uffici dell'Autorità hanno avviato una specifica attività istruttoria, richiedendo alle imprese distributrici che risultavano aver dichiarato investimenti incentivati nelle suddette raccolte dati, di trasmettere la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT;
- nei casi in cui gli investimenti dichiarati dalle imprese distributrici come incentivati siano risultati manifestamente non riconducibili alle tipologie di incentivazione di cui al comma 11.4, del TIT, gli uffici dell'Autorità hanno provveduto a comunicare alle imprese medesime la non ammissibilità degli stessi al riconoscimento della maggiore remunerazione.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dalle raccolte dati RAB, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2008 e rilevanti ai fini dei riconoscimenti tariffari a partire dall'anno 2010, 14 imprese distributrici di energia elettrica risultano aver dichiarato investimenti oggetto di incentivazione ai sensi del comma 11.4, del TIT, delle quali:
 - 3 imprese risultano essere imprese elettriche ammesse ai meccanismi di integrazione di cui alla legge 10/91;

- 2 imprese risultano aver provveduto ad inviare le proprie stratificazioni degli incrementi patrimoniali successivamente all'istruttoria;
 - 4 imprese risultano aver trasmesso la documentazione richiesta al fine di attestare i requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT;
 - 3 imprese risultano non aver trasmesso la suddetta documentazione;
 - 2 imprese risultano aver dichiarato investimenti manifestamente non riconducibili alle tipologie di incentivazione di cui al comma 11.4, del TIT;
- sulla base delle informazioni desumibili dalla raccolta dati RAB, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009 e rilevanti ai fini dei riconoscimenti tariffari a partire dall'anno 2011, 20 imprese distributrici di energia elettrica risultano aver dichiarato investimenti oggetto di incentivazione ai sensi del comma 11.4, del TIT, delle quali:
 - 2 imprese risultano essere imprese elettriche ammesse ai meccanismi di integrazione di cui alla legge 10/91;
 - 3 imprese risultano aver provveduto ad inviare le proprie stratificazioni degli incrementi patrimoniali successivamente all'istruttoria;
 - 5 imprese risultano aver trasmesso la documentazione richiesta al fine di attestare i requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT;
 - 5 imprese risultano non aver trasmesso la suddetta documentazione;
 - 5 imprese risultano aver dichiarato investimenti manifestamente non riconducibili alle tipologie di incentivazione di cui al comma 11.4, del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli investimenti D2, non è previsto il riconoscimento della maggiore remunerazione per cespiti diversi dai trasformatori;
- con riferimento agli investimenti D1 e D3, gli investimenti in "cabine secondarie" non rientrano tra quelli oggetto di riconoscimento di maggiore remunerazione;
- l'analisi della documentazione inviata dalle imprese distributrici ha fatto emergere, in diversi casi, che gli investimenti per i quali è stata richiesta la maggiore remunerazione non posseggono i requisiti previsti dai commi 11.5 e 11.6, del TIT;
- con riferimento alle imprese distributrici che hanno fornito tardivamente la stratificazione degli investimenti rispetto alle tempistiche previste dal TIT non è stato possibile effettuare i necessari approfondimenti riguardo al rispetto dei requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT; e che, pertanto, non risulta possibile, allo stato attuale, definire l'ammissibilità o meno degli investimenti dichiarati da tali imprese alla maggiore remunerazione;
- ai sensi del comma 33.3, del TIT, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7, della legge 10/91, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione generale, di cui al comma 33.1, del medesimo TIT; e che, pertanto, i relativi investimenti non possono essere ammessi al meccanismo di riconoscimento della maggiore remunerazione oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l'ammontare di maggiore remunerazione relativa agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009 e riferita ai riconoscimenti tariffari per gli anni 2010 e 2011, rispetto ai quali le imprese distributrici hanno comprovato, con idonea documentazione, il rispetto dei requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT;
- dichiarare la non ammissibilità alla maggiore remunerazione con riferimento:
 - agli investimenti manifestamente non riconducibili alle tipologie di incentivazione di cui al comma 11.4, del TIT;
 - agli investimenti rispetto ai quali la documentazione inviata dalle imprese distributrici evidenzia che i requisiti previsti dai commi 11.5 e 11.6, del TIT risultano non essere rispettati;
- sospendere il riconoscimento della maggiore remunerazione relativa agli investimenti per i quali le imprese distributrici:
 - non hanno fornito documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui al comma 11.5 e 11.6, del TIT, comprese le imprese che hanno fornito tardivamente la stratificazione degli investimenti;
 - hanno fornito una documentazione insufficiente ai fini dell'attestazione del rispetto dei requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT;
- introdurre un termine perentorio ai fini della trasmissione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui al comma 11.5 e 11.6, del TIT per gli investimenti di cui al precedente alinea, pena la definitiva non ammissibilità alla maggiore remunerazione di detti investimenti

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di maggiore remunerazione per gli anni 2010 e 2011 degli investimenti incentivati del servizio di distribuzione entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009

- 1.1 Gli ammontari di maggiore remunerazione di cui al comma 11.4, del TIT, riconosciuti per gli anni 2010 e 2011 agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009 e aventi i requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT medesimo, sono indicati nelle Tablelle 1a e 1b allegate al presente provvedimento.
- 1.2 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009 non ammissibili al riconoscimento della maggiore remunerazione di cui al comma 11.4 del TIT sono elencati nelle Tablelle 2a e 2b allegate al presente provvedimento.
- 1.3 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 e 2009, per i quali è disposta la sospensione del riconoscimento della maggiore remunerazione di cui al comma 11.4, del TIT per gli anni 2010 e 2011, sono elencati nelle Tablelle 3a e 3b allegate al presente provvedimento.
- 1.4 Le imprese che hanno effettuato gli investimenti di cui al comma 1.3 inviano la

documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui ai commi 11.5 e 11.6, del TIT entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai fini delle successive determinazioni dell'Autorità.

- 1.5 Decorso il termine di cui al comma 1.4, in caso di mancato invio della suddetta documentazione, gli investimenti di cui alle Tabelle 3a e 3b sono definitivamente dichiarati non ammissibili alla maggiore remunerazione di cui al comma 11.4, del TIT.
- 1.6 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga alle imprese distributrici di cui al comma 1.1, l'importo di cui alle Tabelle 1a e 1b.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento, per le imprese di cui alle Tabelle 1a e 1b, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7, del TIT.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni